

Numero
940

tc

1

Bellinzona
25 febbraio 2026

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Alessandro Mazzoleni
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 1.26 del 7 gennaio 2026

Permessi di soggiorno, indipendenza finanziaria e nuovo orientamento del Tribunale federale: quali conseguenze per le finanze cantonali e quali misure intende adottare il Consiglio di Stato?

Signora deputata e signori deputati,

l'interrogazione in oggetto si riferisce alla recente sentenza del Tribunale federale (TF) n. 2C_514/2024 del 29 settembre 2025, con cui l'Alta corte ha ammesso il ricorso di una cittadina italiana, arrivata in Canton Ticino nel 2005, all'età di 7 anni per ricongiungimento familiare e a oggi madre di tre figli, riconoscendole un diritto di soggiornare in Svizzera fondato sull'art. 8 CEDU. Le istanze cantonali avevano inizialmente pronunciato e confermato la revoca del permesso di dimora B UE/AELS in ragione del fatto che gli interessati difettavano dei mezzi finanziari sufficienti al proprio sostentamento, essendo stati gli stessi a beneficio anche di prestazioni assistenziali al momento dell'emanazione del provvedimento da parte della Sezione della popolazione (SP). In corso di procedura dinnanzi alle istanze di ricorso, gli interessati hanno iniziato poi a percepire gli assegni familiari integrativi (AFI) e di prima infanzia (API) quali unica fonte di reddito.

La sentenza in questione è stata oggetto anche dell'Interrogazione n. 227.25 del 13 novembre 2025, depositata dalla deputata Daria Lepori per il Gruppo PS. GISO e FA e cui il Consiglio di Stato ha risposto tramite la Risoluzione governativa (RG) n. 7 del 5 gennaio 2026. Le considerazioni espresse in quell'occasione vengono qui integralmente richiamate.

Prima di entrare nel merito dei quesiti posti, riteniamo che sia importante ridimensionare la portata della decisione del Tribunale federale, la quale non comporta uno stravolgimento della prassi in vigore presso l'Ufficio della migrazione (UM), ma tutt'al più richiede la rivalutazione di alcuni specifici aspetti.

In effetti, il Tribunale federale ha accolto il ricorso unicamente sulla base dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), indicando che le istanze cantonali avevano mancato di

esplicitare un interesse pubblico a sostegno della revoca del titolo di soggiorno dei ricorrenti, interesse che a mente dell'Alta corte non appariva altrimenti evidente.

Il Tribunale federale non ha quindi condiviso quanto concluso dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) nel suo giudizio del 12 settembre 2024 (STA 52.2022.369), sottolineando che i ricorrenti non avevano commesso reati, non avevano accumulato debiti privati e che non poteva essere rimproverato loro l'ottenimento di API e AFI, poiché, per giurisprudenza del Tribunale federale, essi costituiscono degli strumenti di politica familiare e non delle prestazioni sociali con fini assistenziali (cfr. STF 2C_514/2024 del 29 settembre 2025, consid. 6.6.1). Pertanto, è stato ritenuto che, in assenza di un chiaro interesse pubblico giustificante l'allontanamento, l'interesse privato al proseguimento del soggiorno in Svizzera dovesse invece essere ritenuto notevole e decisivo in concreto.

In sintesi, dunque, la pronuncia del Tribunale federale mette l'accento sull'importanza dell'individuazione esplicita di un interesse pubblico che motivi un provvedimento restrittivo del diritto di soggiorno dei residenti stranieri in Ticino e sembra confermare una volta ancora che la percezione di AFI e API, ai fini della revoca o del non rinnovo dei permessi di soggiorno, non può essere imputata quale forma di dipendenza da prestazioni assistenziali.

Si osserva che questa considerazione vale sia nel campo di applicazione dell'Accordo del 21 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), come visto nella sentenza oggetto della presente Interrogazione, sia nell'ambito della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), come invece visto in un altro caso recentemente deciso dal TF e passato inosservato dall'opinione pubblica, riguardante una cittadina bielorusa, pure mantenuta tramite l'erogazione di AFI e API e il cui diritto a continuare il proprio soggiorno in Svizzera è stato sancito sulla base dell'art. 8 CEDU (v. STF 2C_610/2023 del 20 marzo 2025).

Fatta questa premessa, è ora possibile entrare nel merito delle diverse domande, ulteriormente elaborando, se del caso, quanto poc'anzi già esposto.

1. Valutazione generale della decisione

1.1 Come valuta il Consiglio di Stato la sentenza del Tribunale federale, alla luce del fatto che il permesso è stato confermato nonostante l'assenza del presupposto dell'indipendenza finanziaria, accertata nei fatti dalla stessa Corte?

Lo scrivente Consiglio non intende esprimere giudizi o valutazioni di merito riguardo a specifiche sentenze del Tribunale federale, essendo l'Autorità cantonale tenuta a conformarsi alle decisioni della massima istanza giudiziaria della Confederazione.

Ci si limita pertanto a prendere atto di questo orientamento giurisprudenziale e della relativa qualifica degli strumenti di politica sociale attualmente in vigore nel nostro Cantone. Contemporaneamente, nel limite delle competenze di cui l'Esecutivo dispone, si procederà se del caso a valutare in maniera più accurata gli interessi pubblici in gioco,

perseguendo gli scopi delle norme in materia di migrazione, segnatamente la corretta integrazione dei residenti stranieri e la pacifica convivenza tra essi e la popolazione indigena.

1.2 È consapevole dell'impatto potenzialmente sistemico di questo precedente?

Come già indicato, occorre relativizzare la portata della sentenza in questione, la quale tutt'al più comporta un chiarimento sulle conseguenze della percezione di AFI/API e impone una maggior considerazione degli interessi pubblici che possano motivare un provvedimento di revoca o non-rinnovo di un titolo di soggiorno, senza tuttavia stravolgere completamente l'attuale prassi.

Quello che effettivamente si può dedurre da questa decisione del Tribunale è questa richiesta di affinare la ponderazione tra interessi pubblici e privati, dando peso preponderante a questi ultimi, in assenza di altre controindicazioni gravi che postulino contro il proseguimento di un soggiorno in Svizzera.

Ciò sembra avvenire soprattutto con riferimento al campo di applicazione dell'art. 8 CEDU, il quale tutela la vita privata e familiare degli individui, senza tuttavia concedere un diritto di soggiornare in un altro Paese rispetto a quello di cui si detiene la cittadinanza, se non eccezionalmente (v. STF 2C_514/2024, consid. 6.1). Si osserva ancora che giusta l'art. 8 § 2 CEDU, il benessere economico del Paese è un interesse pubblico che legittima l'adozione di misure che limitino l'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

2. Conseguenze sulla prassi cantonale

2.1 Intende il Consiglio di Stato modificare la propria prassi? Se sì, in che modo?

Il Consiglio di Stato si è già espresso in merito a eventuali cambi della prassi in vigore presso la SP o l'UM nella risposta del 5 gennaio 2026 all'interrogazione n. 227.25 del 13 novembre 2025, cui si rimanda.

2.2 È corretto affermare che, dopo questa sentenza, a maggior ragione il Cantone non può più negare un permesso B per mancanza di indipendenza finanziaria se la persona percepisce assegni familiari cantonali?

Come indicato *ad 1.2*, dopo questa sentenza il Cantone dovrà affinare la ponderazione tra interessi pubblici e privati, quando sarà chiamato a pronunciarsi sulla revoca o il mancato rinnovo di un titolo di soggiorno. Infatti, la decisione del Tribunale federale non tratta a titolo principale la questione delle conseguenze dell'assenza d'indipendenza finanziaria sul diritto di soggiornare in Svizzera o di dipendenza da AFI/API, strumento tra l'altro esistente solo in Ticino.

In ogni caso, per meglio rispondere alla domanda, occorre ricostruire l'evoluzione della giurisprudenza federale in merito alla qualifica di AFI e API ai fini dell'applicazione delle norme che regolano il soggiorno degli stranieri.

In un primo caso deciso con sentenza n. 2C_346/2008 del 24 ottobre 2008, il Tribunale federale è stato chiamato a esprimersi sulla legittimità della decisione di non rilasciare un permesso di dimora senza attività lucrativa a una cittadina spagnola, in precedenza titolare di un permesso di domicilio, in quanto la stessa non disponeva di mezzi finanziari sufficienti, essendo il suo sostentamento garantito esclusivamente dall'erogazione di AFI/API e siccome aveva anche interessato le autorità giudiziarie.

Relativamente alla situazione finanziaria dell'interessata, il TF prima di respingere il ricorso, aveva osservato che:

“ella non lavora da anni e non ha dimostrato alcuna intenzione di volere iniziare entro brevi termini un'attività lucrativa. Inoltre, dopo aver già percepito negli anni passati prestazioni assistenziali, ella beneficia attualmente di un assegno integrativo e di un assegno della prima infanzia, sua unica fonte di risorse, che le vengono erogati ogni mese dalle autorità cantonali. Interamente a carico delle autorità la ricorrente manifestamente non adempie le esigenze legali per ottenere l'autorizzazione di soggiorno richiesta” (v. STF 2C_346/2008, consid. 5.2).

Successivamente, in una decisione n. 2C_495/2014 del 26 settembre 2014, il TF ha dovuto pronunciarsi sul rifiuto di rinnovare il permesso di dimora CE/AELS di cui era a beneficio una cittadina italiana residente in Svizzera dal 2007, unitamente alle figlie. Nel caso di specie, l'interessata aveva perso lo statuto di lavoratrice a far tempo dal 1° giugno 2009, dopo aver esaurito il diritto al versamento delle indennità per disoccupazione, iniziando invece a percepire gli assegni familiari integrativi e gli assegni di prima infanzia quali unica fonte di reddito.

In questo caso, il TRAM aveva qualificato AFI e API come prestazioni sociali aventi fini assistenziali e che non permettevano pertanto di poter beneficiare di un permesso di soggiorno senza attività lucrativa ai sensi dell'art. 6 ALC *cum* art. 24 Allegato I ALC.

La ricorrente, invece, sosteneva che queste prestazioni non dovessero essere considerate come prestazioni assistenziali propriamente dette, ma come prestazioni sociali paragonabili alle prestazioni complementari (PC) della Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30).

Il Tribunale federale, che ha comunque respinto il ricorso, aveva lasciato irrisolta la questione. Tuttavia, dopo aver esposto il quadro legale relativo al soggiorno senza attività lucrativa giusta l'art. 24 Allegato I ALC e in particolare il fatto che lo straniero che beneficia delle PC vive in parte grazie all'assistenza sociale ai sensi di questo disposto, ha osservato che:

“Da quanto testé esposto discende che anche adottando la tesi della ricorrente e paragonando gli assegni integrativi da lei percepiti alle prestazioni complementari ai sensi della LPC, ciononostante detti assegni, ai fini dell'applicazione dell'Accordo e per i motivi illustrati in precedenza, devono essere fatti ricadere sotto la nozione di assistenza sociale di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC. L'interessata non adempie di conseguenza nemmeno le condizioni che le permetterebbero di continuare a soggiornare nel nostro Paese senza esercitare un'attività economica

ai sensi del citato disposto convenzionale (cfr. anche art. 24 cpv. 8 Allegato I ALC a contrario)” (STF 2C_495/2014, consid. 4.5).

A distanza di un anno, con le sentenze n. 2C_750/2014 del 27 ottobre 2015, pubblicata anche in DTF 141 II 401, e 2C_600/2014 del 27 ottobre 2015, il TF ha chiarito alcuni aspetti in merito alla natura di AFI e API, accogliendo inoltre entrambe i ricorsi. I due casi sono affini tra di loro per le considerazioni avanzate dall'Alta corte federale; ci si riferirà pertanto unicamente alla fattispecie oggetto della DTF 141 II 401. Il caso concerneva una famiglia cingalese ammonita in quanto dipendente da AFI, e precedentemente anche da API, per il proprio sostentamento.

Il TRAM si era anche qui espresso indicando che AFI e API fossero da qualificare come prestazioni sociali aventi fini assistenziali e versate alle famiglie in indigenza per coprire il fabbisogno minimo vitale. La giurisdizione cantonale aveva anche corroborato la tesi indicando che coloro che non hanno figli devono ricorrere direttamente all'assistenza e, parimenti, senza l'erogazione di AFI e API, anche le famiglie si ritroverebbero a carico dell'assistenza pubblica. Inoltre, veniva osservato che solo il Ticino prevede un simile strumento di sostentamento, mentre situazioni analoghe in tutti gli altri cantoni sarebbero state messe a beneficio dell'assistenza sociale in senso stretto.

Il TF, osservando la genesi e le finalità di questi sussidi, ha tuttavia concluso che gli stessi costituissero degli strumenti di politica familiare che non erano intesi a coprire il “rischio povertà” *tout court*, ma ad arginare il problema della povertà provocata o aumentata come conseguenza della scelta di avere uno o più figli sia perché ciò genera costi aggiuntivi sia perché ciò induce un genitore a diminuire o abbandonare l'attività lucrativa (v. DTF 141 II 401, consid. 6.2.1). Il TF ha ancora aggiunto che AFI e API:

“difettano in realtà pure di quella natura sussidiaria, temporanea ed eccezionale che caratterizza invece le prestazioni assistenziali e che i Giudici cantonali hanno considerato decisiva ai fini del contendere.

Le misure di sostegno alla famiglia qui in discussione, che sono come detto complementari a quelle federali istituite dalla LAFam, vengono in effetti erogate su lunghi periodi per far fronte al maggior costo generato dai figli. Di conseguenza, esse non sono affatto concepite come ultima ratio per superare periodi di emergenza, ma si prefiggono di garantire - attraverso un sistema di erogazione in funzione sia del numero di figli che compone l'unità di riferimento, sia del reddito disponibile residuale della famiglia, che è a sua volta influenzato anche dal numero di figli (art. 49, rispettivamente 54 LAF/TI in relazione con gli art. 2 segg. Laps) - un reddito minimo commisurato alla composizione del nucleo familiare. Certo è chiaro che, in determinate situazioni, l'erogazione degli assegni integrativi e di quelli di prima infanzia, può sostituirsi all'assistenza sociale (rispettivamente rimandare la sua percezione ad uno stadio successivo). Questa circostanza è dovuta tuttavia al fatto che gli assegni litigiosi costituiscono una prestazione versata ai genitori in caso di effettivo bisogno, la quale rimane però pur sempre una misura di politica familiare, visto il “rischio assicurato” sopra evocato.

In questo contesto, diversamente da quanto rilevato nella sentenza impugnata, nemmeno il carattere temporaneo degli assegni familiari può essere considerato determinante per qualificare gli stessi quale assistenza sociale: al contrario, esso è semmai giustificato proprio dalle finalità di politica familiare perseguite dal riconoscimento di tali prestazioni” (DTF 141 II 401, consid. 6.2.4).

Le sentenze n. 2C_514/2024 del 29 settembre 2025 e 2C_610/2023 del 20 marzo 2025 si iscrivono in questa lunga saga sulla natura di AFI e API e permettono di prendere nota del fatto che l'indisponibilità di mezzi finanziari propri cade in secondo piano, se le prestazioni erogate dallo Stato sono versate perseguendo uno scopo di politica familiare.

Tuttavia, i casi poc'anzi esposti permettono anche di rispondere per la negativa al quesito posto: **non è corretto affermare che, dopo questa sentenza, a maggior ragione il Cantone non può più negare un permesso B per mancanza di indipendenza finanziaria se la persona percepisce assegni familiari cantonali.** Anzi, a ben vedere, nessun provvedimento adottato dall'Ufficio della migrazione successivamente a quanto deciso nella DTF 141 II 401 si è più fondato esclusivamente sull'erogazione di AFI e API, nonostante l'art. 71 cpv. 1 della Legge del 18 dicembre 2008 sugli assegni di famiglia (Laf; RL 856.100), in vigore dal 1 gennaio 2021, preveda espressamente che la Cassa cantonale di compensazione comunichi all'Ufficio della migrazione, ai fini dell'accertamento del diritto di soggiorno, il versamento di AFI/API a cittadini stranieri.

Ogni situazione dovrà perciò essere valutata in maniera individuale e concreta, sulla base di tutte le circostanze del caso e individuando i pertinenti interessi pubblici che postulano in favore di un provvedimento restrittivo nei confronti di questi residenti stranieri. Gli stessi dovranno in seguito essere comparati con i rispettivi interessi privati di queste persone a mantenere il proprio *status quo* o, più in generale, a poter soggiornare in Svizzera. Si enfatizza nuovamente che nel caso citato dalla presente interrogazione, l'accoglimento del ricorso è stato fondato sulla necessità di rispettare l'art. 8 CEDU: la ricorrente era una cittadina italiana residente in Svizzera sin dall'età di sette anni che dal profilo finanziario dipendeva da AFI/API, ma non aveva interessato le autorità penali, né aveva accumulato temerariamente debiti privati.

Si tratta di un caso particolare in cui il TF ha constatato un errore di apprezzamento su cui si erano invece allineate tutte le istanze cantonali. Ciò non implica ancora l'automatico rilascio o rinnovo di un permesso di dimora a chiunque si trovi a beneficio di AFI o API.

3. Impatto finanziario quantificato

3.1 A quanto ammontano complessivamente le prestazioni sociali cantonali (assistenza, assegni integrativi, assegni di prima infanzia, ecc.) erogate negli ultimi anni a persone titolari di un permesso B che hanno dichiarato o dichiarano di essere economicamente autosufficienti al momento della domanda, ma che di fatto non lo sono?

Di seguito viene presentato un quadro sintetico dell'evoluzione degli stranieri beneficiari di prestazioni sociali cantonali, con particolare riferimento alle prestazioni armonizzate Laps. Si tratta in particolare delle indennità straordinarie per indipendenti disoccupati (ISD), degli AFI e API nonché delle prestazioni assistenziali.

Per tali prestazioni i dati si riferiscono al titolare del diritto e quindi il numero di unità di riferimento interessate. L'analisi illustra l'evoluzione dell'accesso alle prestazioni negli ultimi cinque anni, suddivisa per nazionalità e tipologia di permesso.

RG n. 940 del 25 febbraio 2026

Indennità straordinarie per indipendenti disoccupati

	Unità di riferimento					Suddivisione percentuale				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Svizzeri	12	7	10	14	15	1	54%	56%	64%	75%
Permesso C	1	3	5	0	1	7%	23%	28%	0%	5%
Permesso B	2	3	3	8	4	13%	23%	17%	36%	20%
Rifugiati (B, F, altri)	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
Totale	15	13	18	22	20	100%	100%	100%	100%	100%

Considerato l'esiguo numero di casi, le variazioni percentuali risultano poco significative, in quanto anche minime fluttuazioni incidono in modo marcato sulle proporzioni.

FI-API

	Unità di riferimento (AFI)					Suddivisione percentuale				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Svizzeri	1'314	1'309	1'262	1'300	1'282	57%	59%	58%	59%	58%
Permesso C	602	583	569	547	544	26%	26%	26%	25%	24%
Permesso B	218	197	183	203	215	10%	9%	8%	9%	10%
Rifugiati (B, F, altri)	153	145	153	165	184	7%	6%	7%	7%	8%
Totale	2'287	2'234	2'167	2'215	2'225	100%	100%	100%	100%	100%

	Unità di riferimento (API)					Suddivisione percentuale				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Svizzeri	233	239	226	243	228	63%	65%	64%	65%	64%
Permesso C	66	71	71	70	60	18%	19%	20%	19%	17%
Permesso B	39	26	26	32	35	11%	7%	7%	9%	10%
Rifugiati (B, F, altri)	31	29	30	28	31	8%	8%	8%	8%	9%
Totale	369	365	353	373	354	100%	100%	100%	100%	100%

Si precisa che i beneficiari di API percepiscono anche gli AFI; i due insiemi di dati non sono pertanto cumulabili.

Assistenza sociale

	Unità di riferimento					Suddivisione percentuale				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Svizzeri	3'116	3'061	3'084	3'210	3'251	63%	64%	64%	63%	63%
Permesso C	1'111	1'048	1'012	1'033	971	22%	22%	21%	20%	19%
Permesso B	230	228	262	296	330	5%	5%	5%	6%	6%
Rifugiati (B, F, altri)	481	457	490	576	631	10%	10%	10%	11%	12%
Totale	4'938	4'794	4'848	5'115	5'183	100%	100%	100%	100%	100%

3.2 Può fornire: il totale della spesa annua, il numero totale di questi beneficiari, l'evoluzione degli ultimi 5 anni ed il costo stimato dopo la nuova giurisprudenza?

Le seguenti tabelle si concentrano invece sull'evoluzione della spesa destinata ai beneficiari titolari di permesso di dimora B per le principali prestazioni sociali considerate, in rapporto alla spesa totale¹, negli ultimi cinque anni.

¹ La ripartizione della spesa si basa su una stima proporzionale al numero di unità di riferimento beneficiarie per tipologia di permesso. Inoltre, considerato l'esiguo numero di casi relativi alle indennità straordinarie per indipendenti disoccupati, la relativa spesa non è dettagliata, in quanto marginale.

RG n. 940 del 25 febbraio 2026

AFI

	2021	2022	2023	2024	2025
Spesa totale (in mio CHF)	30.9	30.0	30.3	30.6	31.5
% titolari permessi B	9.5%	8.8%	8.4%	9.2%	9.7%
Totale spesa permessi B (in mio CHF)	2.9	2.6	2.6	2.8	3.0

API

	2021	2022	2023	2024	2025
Spesa totale (in mio CHF)	6.6	6.3	6.6	7.1	7.3
% titolari permessi B	10.6%	7.1%	7.4%	8.6%	9.9%
Totale spesa permessi B (in mio CHF)	0.7	0.4	0.5	0.6	0.7

Assistenza sociale

	2021	2022	2023	2024	2025
Spesa totale (in mio CHF)	99.3	97.4	98.8	100.5	103.0
% titolari permessi B	4.7%	4.8%	5.4%	5.8%	6.4%
Totale spesa permessi B (in mio CHF)	4.6	4.6	5.3	5.8	6.6

4. Casi pendenti e prevedibile aumento delle richieste**4.1 Quanti sono attualmente i casi pendenti che potrebbero essere influenzati da questo nuovo orientamento?**

Analogamente a quanto già indicato con la RG n. 7 del 5 gennaio 2026, in risposta all'interrogazione n. 227.25 del 13 novembre 2025 depositata dalla deputata Daria Lepori, non è possibile fornire un'indicazione sui casi pendenti che potrebbero essere influenzati dalla sentenza in questione, in quanto la stessa concerne il modo per valutare gli aspetti più individuali dei singoli casi.

4.2 È previsto un aumento significativo di richieste o ricorsi fondati sull'art. 8 CEDU, come nella sentenza in oggetto?

Anche a questo quesito occorre rispondere che non è possibile prevedere un aumento significativo di richieste o ricorsi fondati sull'art. 8 CEDU come nella sentenza in oggetto. Come già menzionato al punto 1.2., l'art. 8 CEDU non conferisce un diritto a entrare o soggiornare in un altro Stato. La sua interpretazione è inoltre in costante evoluzione sia sul piano interno, tramite le decisioni del Tribunale federale, sia sul piano europeo, quando i casi giungono davanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo a Strasburgo. L'UM monitora l'evoluzione giurisprudenziale su entrambe i livelli.

Si deve tuttavia osservare che, in seguito alla pubblicazione della sentenza in questione, alcuni ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati dall'UM vi fanno riferimento. Ad oggi, tuttavia, questi casi non sono ancora stati decisi dalle istanze di giudizio.

5. Rischio di "effetto calamita" e sostenibilità finanziaria**5.1 Il Consiglio di Stato ritiene realistico il rischio di un effetto attrattivo verso il Ticino, dove strumenti come gli assegni familiari cantonali – non considerati aiuti sociali secondo il Tribunale federale – consentono a persone non indipendenti finanziariamente di ottenere e mantenere un permesso B?**

Pur non potendo escludere con assoluta certezza che qualche persona straniera possa scegliere di trasferirsi in Ticino anche grazie alle prestazioni sociali e di politica familiare erogate nel nostro Cantone, lo scenario prospettato di un “effetto calamita” appare di primo acchito irrealistico.

In effetti, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale nella sentenza n. 2C_346/2008 del 24 ottobre 2008 l'assenza iniziale di mezzi finanziari sufficienti permette di valutare il rifiuto di un rilascio del permesso di dimora B o B UE/AELS a persone interamente a carico dello Stato. Inoltre, per poter beneficiare degli AFI, l'art. 47 cpv. 1 lett. c Laf prevede un domicilio nel Cantone di almeno tre anni per i cittadini svizzeri e di cinque anni per i cittadini stranieri. Lo stesso vale per gli API, giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. c Laf.

6. Dialogo e pressione politica verso Berna

6.1 Sono previsti incontri con la SEM, con il DFJP o con altri interlocutori federali per segnalare: il problema finanziario, la specificità del modello sociale ticinese, la necessità di chiarimenti o modifiche normative?

In primo luogo, si osserva che la SEM esercita la vigilanza sull'applicazione della LStrI e in una certa misura è in costante contatto con l'Ufficio della migrazione. Il tema, tuttavia, non riguarda in alcun modo l'Autorità federale. Non sono pertanto previsti incontri con interlocutori federali, al momento, per discutere di questa tematica. Allo stato attuale, la questione riguarda questioni di politica e di diritto cantonali, da affrontare internamente. Per rispondere anche ai quesiti *ad* 6.2 e 6.3, Non vi è attualmente l'intenzione di procedere a scambi con la SEM, il DFJP o altri interlocutori federali.

7. Richiesta di sostegno finanziario alla Confederazione

7.1 Il Consiglio di Stato ritiene opportuno chiedere un contributo finanziario federale per l'aumento dei costi sociali generati dalla nuova giurisprudenza?

Alla luce degli elementi attualmente disponibili, la recente giurisprudenza non sembra comportare ripercussioni finanziarie tali da giustificare una revisione del sistema di finanziamento delle prestazioni sociali interessate, nell'ambito del quale, peraltro, la Confederazione non partecipa direttamente.

Le prestazioni in questione rientrano nella politica sociale e familiare cantonale e sono disciplinate dal diritto cantonale, che già prevede criteri di accesso, meccanismi correttivi e strumenti di contenimento della spesa (cfr. risposta alla domanda 8). L'evoluzione della situazione sarà in ogni caso monitorata nell'ambito del consueto controllo delle prestazioni sociali.

7.2 Non ritiene problematico che i contribuenti ticinesi diventino di fatto un “bancomat” obbligatorio per decisioni prese altrove?

Il Consiglio di Stato, come detto, non esprime giudizi di valore sulle decisioni della massima istanza giudiziaria federale, la cui autorità è indiscussa anche con riferimento all'ordine istituzionale cantonale.

Si reputa tuttavia necessario analizzare la situazione attuale e riflettere sull'opportunità di apportare correttivi al sistema, laddove questo fosse sentito come una necessità. Ciò richiederebbe tuttavia la modifica delle leggi cantonali in vigore, quindi anche il pieno coinvolgimento del Gran Consiglio.

8. Esame urgente della Laps

8.1 Considerato che il Tribunale federale ha classificato gli assegni integrativi e di prima infanzia come strumenti di politica familiare, e non come prestazioni rilevanti per l'indipendenza finanziaria:

Il Consiglio di Stato intende avviare una revisione della Laps o una valutazione approfondita della disciplina vigente, per evitare che tali prestazioni producano effetti distorsivi sulla politica migratoria cantonale?

Come rilevato, l'attuale legislazione cantonale prevede già criteri differenziati di accesso per cittadini svizzeri e stranieri. Per quanto concerne le prestazioni familiari cantionali², il diritto agli assegni è subordinato a un periodo di residenza ininterrotto in Ticino di tre anni³ per i cittadini svizzeri, mentre per i cittadini stranieri è richiesto un periodo di cinque anni (art. 47 cpv. 1 lett. c, 51 cpv. 1 lett. c e 52 cpv. 1 lett. c Laf). Tali prestazioni costituiscono infatti aiuti supplementari che vanno oltre il minimo esistenziale sociale e sono orientati al sostegno delle famiglie, alla promozione della demografia cantonale e al ricambio generazionale.

La previsione di periodi di carenza risponde all'esigenza di garantire un legame sufficiente con il territorio e di favorire un'integrazione duratura, nella prospettiva di un insediamento stabile sul territorio nazionale e, in particolare, nel Cantone. Essa mira inoltre a prevenire fenomeni di accesso opportunistico alle prestazioni sociali, comunemente definiti come cosiddetto "turismo sociale", nell'interesse pubblico cantonale.

A ciò si aggiunge che l'attuale normativa prevede già il ricorso al computo di un reddito ipotetico (art. 52 cpv. 2 Laf), rispettivamente di un reddito aziendale minimo per le attività indipendenti (art. 52 cpv. 4 Laf), nei casi in cui persone abili al lavoro non conseguano un reddito sufficiente o svolgano un'attività scarsamente remunerativa. Tali strumenti consentono di imputare un guadagno minimo esigibile ai fini del diritto alle prestazioni, rafforzando il principio di responsabilità individuale e limitando situazioni di dipendenza dal sostegno pubblico.

Ad ogni modo, il Consiglio di Stato potrà esprimersi in maniera più approfondita sull'attuale assetto della Laps nell'ambito di alcuni atti parlamentari pendenti, segnatamente la mozione n. 1870 del 6 ottobre 2025 ("*Sistema sociale ticinese: tra welfare paradox e costi fuori controllo, è tempo di una riforma strutturale*") e l'interrogazione n. 258.25 del 18 dicembre 2025 ("*Riformare la LAPS: è giunto il momento*").

² Sono esclusi i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio presi a carico ai sensi della LAsi (art. 64 Laf).

³ Tramite gli artt. 47 cpv. 1bis, 51 cpv. 1bis e 52 cpv. 1bis Laf, adottati dal Gran Consiglio il 16 dicembre 2020 e in vigore dal 1° aprile 2021 (cfr. Messaggio 7902 del 7 ottobre 2020), non v'è però alcun periodo di carenza se l'unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un'assenza.

Ciò anche alla luce dell'accettazione del rapporto di maggioranza R1 n. 8507 del 25 settembre 2025 concernente la mozione n. 1768 del 22 gennaio 2024 ("*Troppi aiuti sociali agli stranieri penalizzano i ticinesi; un approfondimento è indispensabile*"), che prevede l'allestimento di una perizia esterna volta a valutare la possibilità di limitare o subordinare l'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali della Laps, in particolare mediante l'introduzione di periodi di attesa differenziati in funzione dei permessi di soggiorno.

9. Misure immediate

9.1 Il Consiglio di Stato, quali misure intende adottare nell'immediato per assicurare: certezza del diritto, uniformità nell'applicazione delle norme, sostenibilità finanziaria e tutela dei contribuenti ticinesi?

Allo stato attuale non vi sono particolari misure che debbano essere adottate o elaborate. Infatti, la pronuncia del Tribunale federale verte sul modo in cui si deve procedere per ponderare gli interessi pubblici e gli interessi privati in uno specifico caso e non implica la necessità di procedere a modifiche di legge o a revisioni su larga scala della prassi in vigore presso le nostre Autorità.

Il principio della legalità in uno Stato di diritto come il nostro impone che le misure adottate dall'Autorità siano compatibili con le norme in vigore, la cui interpretazione ai fini della corretta applicazione discende anche dalle considerazioni avanzate dalle istanze giudiziarie nei singoli casi.


La certezza del diritto e l'uniformità nell'applicazione delle norme sono pertanto garantite allineando la prassi all'evolversi della giurisprudenza, come già avviene.

Per quanto attiene alle questioni di sostenibilità finanziaria o di "tutela dei contribuenti ticinesi", ogni prestazione erogata dallo Stato è ancorata a una base legale, adottata con l'intento di raggiungere determinati scopi. Ogni misura volta a modificare il sistema in essere richiede pertanto il coinvolgimento di più attori, non unicamente dell'Esecutivo cantonale.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 8 ore.

Vogliate gradire, signora deputata e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)